



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
Sezione IV Civile

Il Giudice Designato  
Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

**II CASO.it**  
ORDINANZA  
Nel procedimento ex art. 700 c.p.c/promosso da Z. F. con gli avv.ti (omissis)  
CONTRO  
S. s.r.l con gli avv.ti (omissis).

per lo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09 agosto 2011;  
letta le note autorizzate depositate in data 12 agosto e in data 19 agosto,  
rispettivamente da parte ricorrente e da parte resistente.

**RILEVA**

Lo Z., in qualità di socio della società resistente, con il ricorso in esame ha chiesto che venga ordinato, in via d'urgenza, alla S. di consentire ad esso ricorrente, e/o ai suoi consulenti, di accedere in qualsiasi momento durante i normali orari di lavoro alla sede sociale per il tempo ritenuto congruo per la consultazione di tutti i libri sociali e di tutta la documentazione relativa all'amministrazione anche in più date purchè tra loro contigue e di consentire l'effettuazione di copie di detta documentazione.

Il ricorrente, nell'esporre i fatti a sostegno della domanda cautelare, ha opportunamente precisato un particolare indispensabile per comprenderne l'esatto contesto, ossia che, nell'ambito di un procedimento attualmente pendente davanti a questo Tribunale tra lo Z. da un lato e la S. e l'ex amministratore di essa dall'altro (avente n.7594/2009 r.g), il collegio giudicante all'udienza del 14 gennaio 2011 aveva indicato un percorso conciliativo che prevedeva per i successivi tre mesi una condivisione delle scelte gestionali anche da parte dello Z. nonché l'accesso da

parte di esso a tutte le informazioni gestionali e aveva rinviato la causa ad una data successiva al predetto termine.

Lo Z. ha quindi aggiunto che, proprio per seguire le predette indicazioni, egli ha deciso di procedere alla verifica di alcuni dati contabili della società attraverso un proprio consulente e ha quindi ricostruito nel dettaglio le modalità, la durata e la tempistica dei cinque accessi alla documentazione sociale che il predetto consulente ha compiuto in un arco di tempo compreso tra il 14 gennaio e il 17 maggio 2011 (data in cui è avvenuto l'ultimo accesso).

Il ricorrente ha quindi lamentato che l'utilità di tali verifiche è stata di fatto frustrata dalla società resistente attraverso una serie di artifici quali: l'imposizione di procedure di esibizione defatiganti, l'impossibilità di un esame sistematico della documentazione sociale, la mancata esibizione di parte dei documenti necessari a verificare la correttezza delle registrazioni, il rifiuto di consentire l'estrazione di copia della documentazione sociale, la durata temporale minima dei singoli accessi ed il rinvio per la prosecuzione dei lavori a giornate tra loro distanti.

Tali comportamenti, a detta dello Z., hanno integrato una deliberata e continuata violazione del diritto di informazione riconosciutogli dall'art. 2476 comma 2° c.c.

Ciò detto, risulta evidente dalla suddetta esposizione, che nel caso di specie il ricorrente non si duole di essersi visto negare da parte della resistente i propri diritti di controllo sull'operato dell'amministratore e di consultazione dei libri sociali quanto degli eccessivi limiti ai quali essi sarebbero stati in concreto assoggettati e che li avrebbero pregiudicati di fatto.

Orbene, con riguardo a tale specifico profilo, è pur vero che, in linea generale, il diritto di consultazione del socio non conosce limiti. Tuttavia il canone generale di buona fede nella esecuzione del contratto impone di contemperare tempi e modalità di esercizio di tale diritto con gli interessi della società.

Proprio a questa esigenza rispondono le modalità che nel caso di specie sono state individuate dalla società resistente, e che, si badi bene, sono state accettate dal ricorrente, per esaudire la richiesta dello Z., quali, in particolare: il contenimento della durata di ogni singolo accesso (in un tempo comunque mai inferiore alle due ore e mezza), intervallo temporale relativo tra l'uno e l'altro accesso e la richiesta

della parte della società resistente di indicazione preventiva da parte del consulente della documentazione.

A conferma di tale giudizio deve osservarsi che non risulta che né il consulente incaricato dallo Z. di esaminare la documentazione sociale né i suoi difensori abbiano sollevato la benché minima obiezione formale con riguardo ai predetti specifici profili, né nel periodo in cui la verifica era in corso né dopo l'ultimo accesso, e già questa loro inerzia è indicativa del fatto che i predetti professionisti avevano ravvisato nessun intento ostruzionistico nella società resistente.

Infatti la sola corrispondenza che è intercorsa tra i procuratori delle parti è quella relativa al disguido relativo alla data del primo accesso, originariamente fissato per l'08 febbraio, che ne aveva provocato il differimento ad una data successiva, e si è protratta fino al 01 marzo.

A ben vedere poi gli appunti relativi agli accessi del 01 marzo e del 24 marzo a firma del dott. Costa che il ricorrente ha prodotto sub 23 e sub 26 offrono la prova positiva di quanto appena detto giacché in essi viene chiaramente riferito che la data dei successivi accessi era stata concordata tra il medesimo e l'impiegata della S. che lo assisteva durante le operazioni di verifica.

Con più specifico riguardo alla doglianza relativa alla durata dei singoli accessi è opportuno aggiungere come essa sia stata oggettivamente congrua in considerazione del loro numero complessivo e del fatto che, nel corso di alcuni di essi, la parte più consistente di documentazione che venne messa a disposizione del ricorrente fu la medesima, ossia gli estratti del libro giornale, del libero inventari, le schede fornitori e le schede clienti meglio indicate nei relativi verbali (cfr. doc. 1,2 e 3 di parte resistente).

Per quanto attiene al rilievo di parte ricorrente circa la mancata messa a disposizione dei documenti sottostanti alle operazioni registrate esso risulta smentito dal verbale dell'accesso dell'08 aprile 2011, dal quale si evince che al consulente del ricorrente, in quella occasione, vennero esibite ventiquattro fatture che aveva richiesto, e da quello dell'accesso del 17 maggio, che attesta che nel corso di esso vennero consultati ulteriori fatture ed alcuni contratti stipulati dalla S..

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la prima delle domande di parte ricorrente va rigettata atteso che l'esigenze informative ad essa sottese sono già stata soddisfatte nei tempi e nei modi sopra descritti.

Rimane ora da esaminare l'ulteriore e distinta domanda del ricorrente di effettuare copia della "documentazione sociale" di S. s.r.l. senza ulteriori precisazioni. Al riguardo è opportuno innanzitutto chiarire che, sebbene l'espressione utilizzata per indicare l'oggetto della richiesta non corrisponda a quella dell'art.2476 2° comma c.c, che menziona, propriamente, "i libri sociali" e "i documenti relativi all'amministrazione", è evidente che con essa si è inteso far riferimento ad entrambe queste tipologie di documenti senza eccezione alcuna, nemmeno sotto il profilo temporale.

Ciò detto la questione va innanzitutto inquadrata sotto il profilo teorico. In tale prospettiva, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della resistente e da una parte della giurisprudenza di merito, questo giudice ritiene, in conformità ad altro orientamento giurisprudenziale e alla dottrina prevalente, che al diritto del socio di s.r.l di consultare la documentazione di cui all'art. 2476 2° comma c.c. è intrinsecamente connesso, ed anzi complementare, quello di estrarre copia della stessa. E' stato, infatti, correttamente rilevato che la negazione di tale diritto vanificherebbe il potere di controllo del socio stante la possibile complessità dello studio della documentazione che difficilmente può esaurirsi con la sola consultazione di essa. Alla predetta conclusione, a fronte del silenzio dell'art. 2476 c.c. sul punto, è possibile giungere, con riguardo al diritto di estrarre copia dei libri sociali, in primo luogo sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinale formatosi, prima della riforma della disciplina delle società di capitali, con riferimento sia all'art. 2489 c.c. che all'immutato art.2261 c.c in tema di società di persone che, con espressione identica a quella contenuta nell'art. 2476 c.c., si limitano a consentire il diritto del socio di «consultare i libri sociali».

Ulteriore argomento a sostegno di quanto si va dicendo è individuabile nella disciplina in tema di società per azioni, ed in particolare nell'art. 2422 primo comma c.c. la cui estensione in via analogica alle società a r.l. deriva dall'esigenza di assicurare al socio di s.r.l le medesime forme di controllo sull'operato degli amministratori riconosciute dalla disciplina di legge al socio di s.p.a. Peraltro in tale

prospettiva può ammettersi l'estrazione di copia non degli interi libri sociali della s.r.l ma solo di loro estratti.

Si badi che non osta all'interpretazione qui suggerita la previsione contenuta sempre nell'art. 2476 2° comma c.c. secondo cui la consultazione dei libri sociali può avvenire anche tramite un professionista di fiducia del socio di minoranza, non essendovi motivo per intendere tale facoltà come alternativa e non invece come aggiuntiva a quella di estrarre copia della documentazione. D'altro canto, a conferma di tale lettura, va evidenziato che anche l'esperto può avere la stessa esigenza di approfondire, in un congruo periodo di tempo, l'esame della documentazione oggetto di consultazione.

Più dubbia appare la possibilità di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione della società, dal momento che in passato non era prevista nemmeno la facoltà del socio di consultarli. Con riguardo a tale ipotesi vengono in rilievo due esigenze contrapposte: quella della società alla riservatezza e quella del socio a consultare i documenti sociali per poter svolgere un adeguato controllo sull'operato degli amministratori. Il loro contemperamento è ravvisabile, come è stato suggerito da una certa dottrina, nell'escludere un diritto indiscriminato ad ottenere copia di tutta quanta la documentazione sociale e nell'ammettere l'estrazione di copia della sola documentazione che sia stata consultata.

Orbene l'oggetto della richiesta di parte ricorrente è indubbiamente assai più ampio sia di quello che è consentito dalle norme di legge sopra citate sia di quello ricavabile dall'ambito della verifica che egli stesso ha condotto sulla documentazione della S.. Nel momento in cui la attività di consultazione dello Z. si è concentrata solo su una parte dei libri sociali e su alcuni specifici documenti relativi all'amministrazione, la domanda, se fosse stata funzionale ad un'effettiva esigenza informativa, avrebbe dovuto riguardare quegli stessi documenti. Per converso l'averla estesa indiscriminatamente a tutti i libri sociali e ai documenti relativi all'amministrazione, senza nessun collegamento con la fase di consultazione svolta, e senza fornire nessuna spiegazione della necessità di un simile allargamento dell'oggetto dell'indagine, è, ad avviso di questo giudice, già sufficientemente indicativo del carattere emulativo dell'iniziativa del ricorrente.

Tale giudizio trova conforto nella duplice considerazione che il ricorso sia stato proposto a distanza di un apprezzabile lasso di tempo (quasi due mesi) dall'ultimo accesso e che, nel corso di esso, non vi sia stata nessuna formale diffida alla consegna di copia della documentazione atteso che tale inerzia è indicativa dell'assenza di un reale interesse per essa.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che si liquidano come in dispositivo in via equitativa stante il mancato deposito di nota spese.

### **P.Q.M**

Rigetta il ricorso di cui in epigrafe e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del procedimento che liquida nella somma complessiva di euro 2.600,00, di cui 400,00 per diritti ed il resto per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 12,5 % su diritti e onorari, e Cpa.

Verona 29 agosto 2011

Il G.D.